



Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Servizio Sanità Animale

viale Giostra, ex P.O. Mandalari pad. 25 - 98121 Messina

tel. 090/3653988-3957

mail: veterinario.dipartimento@asp.messina.it

All. n. 05 *facciate*

OGGETTO: Presenza di *Aethina tumida* nel territorio della provincia di Messina. Istituzione delle Zone di Protezione e di Sorveglianza. Misure restrittive.

Al Resp. U.O.S. Sanità animale Distretto Veterinario MESSINA

Ai Coordinatori Sanità animale

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA
Protocollo in Uscita n. 0215550/24
del 14/11/2024

Distretti Veterinari Taormina, BARCELLONA P.G., MISTRETTA

Al Dott. A. Pagano Presidio Veterinario - NIZZA S.

Ai Dirigenti Veterinari

del Servizio Sanità animale PATTI, MILAZZO e S. AGATA M.

A tutti i MVSA del Servizio Sanità animale dei Distretti

e p. c.

Al Dirigente del Servizio 10 del Dipartimento
Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico (DASOE)
PALERMO

mail: p.schembri@regione.sicilia.it

Ai Direttori dei Dipartimenti Veterinari delle ASP di
CATANIA – RAGUSA – SIRACUSA – ENNA - CALTANISSETTA

– AGRIGENTO - TRAPANI - PALERMO

pec: protocollo@pec.aspct.it mail: francesco.lamancusa@aspct.it, dpv.sa@aspag.it, dip.veterinario@asp.cl.it,
dipartimentoprevenzione@asp.enna.it, dipartimentovet@asppalermo.org,
dip.veterinario@asp.rg.it, dipartimento.veterinario@asp.sr.it, area.veterinaria@asptrapani.it

Alla Società Cooperativa Agricola- Apicoltori Etnei
info@apicoltorietnei.it

All'Associazione Provinciale Apicoltori Catanese
fabio.mar@tin.it

All' Associazione Regionale Apicoltori Siciliani
cocoantonino@tiscali.it

FAI SICILIA

Alla COASI

coasi@mieledisiciliaonline.it

Al Sig. Giulio Vitale Associazione Apistica Spazio Miele
associazionespaziomiele@gmail.com

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si trasmette di seguito il provvedimento dipartimentale che istituisce le Zone di Protezione e di Sorveglianza nel territorio dell'ASP di Messina e che stabilisce le Misure restrittive da adottare.

Visto il parere favorevole espresso dal DASOE Servizio 10 – Sanità Veterinaria – Assessorato Regionale alla Sanità con nota prot. n. 38460 drl 14/11/24;

Considerato che tutti i casi confermati ricadono nel raggio di 10 km dal primo caso confermato, con la presente, oltre alle ordinarie zone di protezione e di sorveglianza viene istituita una Zona di Protezione Rafforzata, interna alla Zona di Protezione Ordinaria e avente un raggio di 10 km calcolati a partire dai casi confermati, ove vengono disposte più stringenti limitazioni alla movimentazione, al fine di contenere il rischio di diffusione di Aethina tumida verso i territori di questa e delle altre provincie non interessati dall'infestazione.

Si chiarisce che le movimentazioni di api e di materiale apistico all'interno delle singole zone di restrizione sono soggette ad autorizzazione dei Servizi Veterinari, mentre le movimentazioni nel resto del territorio provinciale sono libere.


Si invitano i Servizi Veterinari in indirizzo ad attenzionare particolarmente quanto riportato riguardo agli spostamenti in deroga dei melari.

Per ciò che concerne il territorio dell'ASP di Messina, i controlli clinici e di laboratorio da svolgere su un numero di apiari tale da rilevare le prevalenze previste nelle varie zone di restrizione saranno i seguenti:

Zone di restrizione	n. apiari presenti	n. apiari da controllare
Zona di Protezione Rafforzata	151	26
Zona di Protezione Ordinaria	588	29
Zona di Sorveglianza	91	76

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del
Servizio Sanità Animale
Dott.ssa Daniela Martino



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Santi La Macchia



Presenza di *Aethina tumida* nel territorio della provincia di Messina. Istituzione delle Zone di Protezione e di Sorveglianza. Misure restrittive.

Al Resp. U.O.S. Sanità animale Distretto Veterinario MESSINA

Ai Coordinatori Sanità animale

Distretti Veterinari Taormina, BARCELLONA P.G., MISTRETTA

Al Dott. A. Pagano Presidio Veterinario - NIZZA S.

Ai Dirigenti Veterinari

del Servizio Sanità animale PATTI, MILAZZO e S. AGATA M.

A tutti i MVSA del Servizio Sanità animale dei Distretti

e p. c.

Al Dirigente del Servizio 10 del Dipartimento
Regionale per le Attività Sanitarie
e Osservatorio Epidemiologico (DASOE)
PALERMO

mail: p.schembri@regione.sicilia.it

Ai Direttori dei Dipartimenti Veterinari delle ASP di
CATANIA – RAGUSA – SIRACUSA - ENNA

CALTANISSETTA – AGRIGENTO - TRAPANI - PALERMO

pec: protocollo@pec.aspct.it mail: francesco.lamancusa@aspct.it, dpv.sa@aspag.it,
dip.veterinario@asp.cl.it, dipartimentoprevenzione@asp.enna.it, dipartimentovet@asppalermo.org,
dip.veterinario@asp.rg.it, dipartimento.veterinario@asp.sr.it, area.veterinaria@asptrapani.it-

Alla Società Cooperativa Agricola- Apicoltori Etnei
info@apicoltoretnei.it

All'Associazione Provinciale Apicoltori Catanese
fabio.mar@tin.it

All' Associazione Regionale Apicoltori Siciliani
cocoantonino@tiscali.it

FAI SICILIA

Alla COASI

coasi@mieledisiciliaonline.it

Al Sig. Giulio Vitale Associazione Apistica Spazio Miele

associazionespaziomiele@gmail.com

Visto che il Reg. UE 2016/429 art 9 lettera d) prevede come misure da applicare il controllo delle movimentazioni così come previsto dagli art. 124 e 125 dello stesso Regolamento;

Visto il Reg. UE Reg. UE 2018/1629 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visto il Reg. UE 2018/1882 che classifica l'*Aethina tumida* come malattia di cat. D e E ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/429;

Vista la Decisione di Esecuzione n. 110/2023 del 12/01/2023

Visto il Piano di sorveglianza nazionale sull'*Aethina tumida* anno 2024

Vista la nota prot. N. 136080 del 07 maggio 2024 con cui il Dasoe ha trasmesso il Piano di Sorveglianza 2024 *Aethina tumida*

Vista la nota prot. n. 168020 del 10 settembre 2024 con cui questo Dipartimento ha impartito un blocco delle movimentazioni nel raggio di 10 km agli stabilimenti di apicoltura ricadenti nel raggio di 10 km dal primo caso sospetto di presenza di *Aethina tumida* nel territorio della provincia di Messina

Vista la nota prot. n. 191323 del 11 ottobre 2024 con cui questo Dipartimento ha disposto un blocco delle movimentazioni nel raggio di 20 km al rilievo del primo caso confermato di presenza di *Aethina tumida* in un nucleo sentinella.

Vista la nota prot. n. 198871 del 23 ottobre 2024 con cui questo Dipartimento ha disposto il blocco totale delle movimentazioni in entrata e in uscita di api e materiale apistico in tutto il territorio della provincia di Messina in seguito al caso sospetto di presenza di *Aethina tumida* in un apiario e confermato in un nucleo sentinella.

Considerato che il coleottero è quasi totalmente assente dall'Unione e in Italia è attualmente presente solo nella regione Calabria e ora nella provincia di Messina;

Considerata la necessità di salvaguardare il patrimonio apistico regionale e al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione del piccolo scarabeo dell'alveare al restante territorio regionale libero da infestazione, che potrebbe determinare criticità dal punto di vista sanitario e problemi di carattere commerciale;

Considerato che tutti i casi confermati ricadono nel raggio di 10 km dal primo caso confermato

Ritenuto di dover rivedere le disposizioni finora impartite alla luce delle risultanze dei controlli svolti in apiari dislocati nel raggio di 20 km e oltre dal primo caso accertato in apiario, le quali hanno confermato la presenza di *Aethina tumida* in n. 10 apiari su n. 33 controllati.

Ritenuto di dovere adottare una Zona di Protezione Ordinaria nel raggio di 30 km calcolato a partire dai casi confermati

Ritenuto di dovere disporre una Zona di Protezione Rafforzata, interna alla Zona di Protezione Ordinaria, nel raggio di 10 km calcolati a partire dai casi confermati, al fine di contenere il rischio di diffusione di *Aethina tumida* nei territori non interessati dall'infestazione.

Ritenuto di dovere disporre una Zona di Sorveglianza di 5 km esterni alla Zona di Protezione Ordinaria

SI DISPONE

l'Istituzione di una Zona di Protezione Rafforzata di una Zona di Protezione Ordinaria e di una Zona di Sorveglianza per *A. tumida* nei territori della provincia di Messina di seguito specificati:

A. La Zona di Protezione Rafforzata (ZPR) avrà un raggio di 10 km dai focolai confermati.

B. La Zona di Protezione Ordinaria (ZPO) avrà un raggio compreso tra i 10 km e i 30 km dai focolai

confermati.

- C. La Zona di Sorveglianza (ZS) avrà un raggio di 5 km attorno al raggio di 30 km dai focolai confermati.

A) Misure in Zona Protezione Rafforzata:

- a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari nonché del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
- b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto blocco ufficiale fino alla risoluzione della non conformità;
- c) divieto di movimentazione verso l'esterno della Zona di Protezione Rafforzata di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine;
- d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla Zona di Protezione Rafforzata di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di *Aethina tumida*;
- e) divieto di introduzione in Zona di Protezione Rafforzata di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
- f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
- g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
- h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
- i) in caso di rilevamento di *Aethina tumida* dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
- j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
- k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.

1. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario ufficiale con esito favorevole. I melari dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino. In caso di riscontro di *Aethina tumida* all'esame ispettivo dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.

Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. Analoga comunicazione deve essere effettuata al Servizio Veterinario di destinazione competente territorialmente sullo stabilimento di smielatura di destinazione. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

B) Misure in Zona Protezione Ordinaria:

- a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari nonché del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
- b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto blocco ufficiale fino alla risoluzione della non conformità;
- c) divieto di movimentazione verso l'esterno della Zona di Protezione Ordinaria di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine;
- d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla Zona di Protezione Ordinaria di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di *Aethina tumida*;
- e) divieto di introduzione in Zona di Protezione Ordinaria di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;
- f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
- g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;

h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;

i) in caso di rilevamento di *Aethina tumida* dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;

j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;

k) distruzione da parte del Veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.

l. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario ufficiale con esito favorevole. I melari dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino. In caso di riscontro di *Aethina tumida* all'esame ispettivo dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.

Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente paragrafo, l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. Analoga comunicazione deve essere effettuata al Servizio Veterinario di destinazione competente territorialmente sullo stabilimento di smielatura di destinazione. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

C) Misure in Zona di Sorveglianza:

a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;

b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verrà posto sotto blocco ufficiale fino alla risoluzione della non conformità;

c) divieto di movimentazione verso l'esterno della Zona di Sorveglianza di alveari, sciame, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine;

d) divieto di movimentazione verso l'esterno della Zona di Sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di *Aethina tumida*;

e) divieto di introduzione di alveari, sciame, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASL territorialmente competente;

f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del Veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura, calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri;

g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;

h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;

i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola, fino al raggiungimento del campione richiesto;

j) in caso di presenza di *Aethina tumida* dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;

k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella, al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;

l) in caso di rilevamento di *Aethina tumida* in un alveare o nucleo sentinella si procederà ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato.

1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo è consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.

2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del Veterinario Ufficiale con esito favorevole.

3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo quarantotto ore dal loro arrivo a destino.

4. In caso di riscontro di *Aethina tumida* all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.

5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al Veterinario ufficiale almeno settantadue ore prima della partenza. Analoga comunicazione deve essere effettuata al Servizio Veterinario di destinazione competente territorialmente sullo stabilimento di smielatura di destinazione. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

Le zone potranno essere rimodulate in base alle risultanze dell'attività eseguita.

Sono fatte salve le specifiche misure e le limitazioni previste nei focolai, ivi comprese le indagini epidemiologiche accurate e le azioni di tracciamento, riguardanti anche le aziende epidemiologicamente correlate.

Allo scopo di prevenire la diffusione dell'infezione, si raccomanda ai Medici Veterinari in indirizzo di informare gli operatori di stabilimenti con attività di allevamento apistico registrati nella nostra provincia, sulla natura, sui segni clinici, sui danni causati da *Aethina tumida*, sulla sintomatologia, prevenzione e lotta al coleottero in oggetto, invitandoli a comunicare tempestivamente al nostro servizio qualsiasi caso sospetto di tale infestazione.

Le precedenti disposizioni, emanate con note prot. n. 168020 del 10/09/2024, n.191323 del 11/10/2024 e prot. n.198871 del 23/10/2024 sono revocate.

Distinti saluti.

Il Direttore f.f. del
Servizio Sanità Animale

Dott.ssa Daniela Martino



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Santi La Macchia



